

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **19 (diciannove)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026

	F	C	A		F	C	A
MASSARI Marco				DAVOLI Letizia			
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia			
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo			
BONI Francesca				PAGLIALONGA Cristian			
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio	Si			BASSI Claudio			
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro			
CORRADI Davide	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
GANASSI Nando	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MACCHI Federico	Si						
MEDICI Nicolo'	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----			Presenti
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco			Si
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania			Si
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta			Si
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa			Si
BERTUCCI Gianni				MIETTO Marco			Si
AGUZZOLI Fabrizio				NEULICHEDL Roberto			Si
DE LUCIA Dario				PASINI Carlo			Si
MIGALE Carmine				PRANDI Davide			Si
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa			Si
ARAGONA Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** 20 Assessori presenti: 9
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti: 0

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone: "*...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*".

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, (...) Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione*";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025 (pubblicato in G.U. n.302 del 31/12/2025) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2026.

Considerato in materia di IMU che:

- i commi 738 e seguenti dell'art.1 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato la nuova imposta municipale propria (nuova IMU) dal 1/1/2020;
- il vigente Testo unico dei regolamenti delle entrate comunali – TUREC approvato col delibera del consiglio comunale del 20/1/2025 ID. n.10, definisce e regola, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU).

Considerato in materia di competenza che:

- l'art.1, ai commi 748 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di approvazione delle aliquote in materia di IMU in deroga a quanto disposto dal citato art.42.

Considerato in merito alla determinazione delle aliquote che:

- i commi da 748 a 755 dell'art.1 della legge 2019 n.160 disciplinano le fattispecie impositive e le relative aliquote (base, minima e massima) possibili relativi all'IMU;
- il comma 749, prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
- sono valide ed efficaci le sole aliquote adottate dall'organo comunale competente a condizione che siano conformi alle fattispecie approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e risultino inserite nell'apposito prospetto elaborato e successivamente pubblicato sul portale del federalismo fiscale;
- in tal senso, l'art.1, comma 756, della citata legge 27/12/2019 n.160 dispone: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ...”*;
- l'art.1, comma 757, della citata legge 27/12/2019 n.160 dispone: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti, di cui ai commi da 762 a 772”*;
- l'art.1, comma 764, della legge 2019 n.160 dispone: *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”*;
- con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2023 pubblicato nella G.U. n.172 del 25/7/2023 sono state individuate, dall'Allegato A al citato decreto, le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- contestualmente con detto D.M. sono stati approvati il prospetto delle aliquote e le relative modalità di elaborazione e inserimento nel portale del federalismo fiscale;
- con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6/9/2024 pubblicato nella G.U. n.219 del 18/8/2024 sono state apportate modifiche e integrazioni al citato DM del 2023 con riapprovazione dell'Allegato A nell'ambito del quale sono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con tale ultimo DM è stato sostituito l'Allegato A del citato DM 7 luglio 2023-;
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del *“prospetto delle aliquote”* dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

- conformemente alla normativa ed ai decreti ministeriali sopra citati, il Comune di Reggio nell'Emilia ha provveduto ad adottare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2025 redigendo l'apposito prospetto I.D. n. 3229 allegato all'atto deliberativo di Consiglio Comunale I.D. n. 11 del 20/01/2025, e ha, altresì, provveduto alla pubblicazione del sopra citato prospetto, entro i termini di legge per la sua effettiva efficacia, nel cd. "*Portale del federalismo fiscale*".

Considerato, inoltre, che:

- con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6/11/2025 pubblicato in G.U. serie ord. del 12/11/2025 n.263, sono state apportate modifiche e integrazioni ai citati precedenti D.M. con riapprovazione dell'Allegato A al citato decreto nell'ambito del quale sono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare per l'anno in oggetto le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025 è stata resa nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "*prospetto delle aliquote*" dell'IMU per l'anno in oggetto, all'interno dell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.
- fattispecie e prospetto sono vincolanti per i Comuni a decorrere dall'anno d'imposta 2025.

Considerato in merito all'efficacia delle aliquote approvate che:

- in generale, l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011 n. 201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- in materia di IMU, l'art.1, comma 767, della legge 27/12/2019 n.160 dispone: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*".

Considerato in merito alla determinazione delle aliquote IMU che:

- l'Amministrazione intende confermare per l'anno in oggetto il quadro delle aliquote approvate per l'anno precedente a quello in oggetto nel rispetto dei limiti consentiti dalle fattispecie ammesse dal prospetto di cui al citato decreto da ultimo approvato dal MEF;
- sulla base di tale intendimento, il Servizio Entrate ha quindi provveduto ad elaborare il prospetto delle fattispecie e delle aliquote utilizzando l'apposita applicazione messa a disposizione nell'ambito del citato "*Portale del Federalismo Fiscale*";
- dal prospetto elaborato risultano confermabili e confermate tutte le fattispecie e relative aliquote approvate per l'anno precedente a quello in oggetto;
- fa eccezione per una sola fattispecie la cui replica, per l'anno in oggetto, non è consentita secondo i parametri vincolanti dell'applicativo informatico di elaborazione del prospetto delle aliquote;
- in particolare non è possibile confermare l'aliquota del 0,86 per cento prevista per gli immobili concessi in comodato a condizione che il comodatario: sia disabile; sia in rapporto di parentela con il comodante massimo di secondo grado in linea retta; utilizzi l'alloggio quale abitazione principale;
- tale fattispecie ha, comunque, una rilevanza poco significativa stando alle verifiche effettuate dalla U.O.C. Gestione IMU, in quanto risulterebbe aver interessato nel tempo un numero inferiore a dieci contribuenti;
- si intende quindi approvare le fattispecie impositive e le relative aliquote contenute nel citato prospetto elaborato e allegato al presente atto come **Allegato A** quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Considerato che:

- sulla base di quanto approvato in questa sede e tenuto anche conto di quanto disposto dal vigente Testo unico dei regolamenti delle entrate comunali – TUREC approvato col delibera del consiglio comunale del 20/1/2025 ID. n.10, deriva il gettito previsto e riportato nella parte dispositiva che segue;
- l'importo riportato coincide con quello previsto nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- che la previsione di gettito relativa all'IMU, riportata nella successiva parte dispositiva, è stata elaborata sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario.

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno in oggetto (ID Prospetto 14397 riferito all'anno 2026) mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente, il mantenimento e la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le fattispecie e le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*" ID Prospetto 14397 riferito all'anno 2026, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "*prospetto delle aliquote*", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "*Portale del Federalismo Fiscale*".

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo alla proposta di delibera è il Dott. Roberto Lenzu, dirigente del Servizio Entrate.

Considerati:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- che la presente proposta di deliberazione viene esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 09.01.2026

DELIBERA

Con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno in oggetto, riportate nel "*prospetto delle aliquote*" ID Prospetto 14397 riferito all'anno 2026, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*";

2) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'Ente locale, fermo restando la disciplina del Legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

3) Di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto deriva la previsione di gettito di seguito riportata, corrispondente a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2026
Nuova IMU	Euro 43.400.000,00

4) Di disporre che il competente Servizio Entrate provveda a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato, compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito "*Portale del federalismo fiscale*" del prospetto delle aliquote ID Prospetto 14397 riferito all'anno 2026, indicando gli estremi di approvazione della presente delibera, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia

pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

5) Di dare atto che si procederà all'eventuale adozione dei successivi atti di modifica e/o d'integrazione del presente provvedimento ritenuti opportuni o necessari a seguito della modifica del quadro normativo di riferimento e/o per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno in oggetto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché quanto disposto con il presente atto produca effetto dal 1° gennaio dell'anno in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore